



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA)

070/969005 070/9661226

[caic874006@istruzione.it](mailto:caic874006@istruzione.it) [caic874006@pec.istruzione.it](mailto:caic874006@pec.istruzione.it) [www.ics-uta.edu.it](http://www.ics-uta.edu.it)

# IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2024-25

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### TITOLO TERZO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

### TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

### TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

Il giorno **20 dicembre 2024**, alle ore 10.15, presso l'ufficio del Dirigente Scolastico dell'**Istituto Comprensivo di Uta ubicato in via Regina Margherita**, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Uta.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione tecnico- finanziaria e dalla Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

<b>Parte Pubblica</b>	Il Dirigente pro tempore	Silvia Minafra	
<b>Parte Sindacale</b>	RSU di Istituto	Lay Antonella	
	RSU di Istituto	Piroddi Selene	
	RSU di Istituto	Pontis Franca	
<b>Rappresentanti territoriali Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL</b>			
	FLC CGIL		
	CISL		
	UIL SCUOLA		
	GILDA UNAMS		
	SNALS		
	ANIEF		

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica di Uta..
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024-25, 2025-26, 2026-27, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del



restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto è disciplinata dall'art. 30 c.4 e si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative possono usufruire della bacheca on line del sito Internet della scuola. La sua gestione sarà affidata a un responsabile delle pubblicazioni, comunicato dalle RSU, che verrà eventualmente all'uopo abilitato dall'amministratore di sistema per accedere al sito. Verrà altresì predisposta una bacheca sindacale presso ciascun plesso scolastico. Le pubblicazioni sul sito istituzionale e le affissioni nella bacheca dei documenti sono di responsabilità della persona designata e delle rappresentanze sindacali.
2. Ogni documento pubblicato sul sito o affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. Nel primo caso la responsabilità si ascrive a colui che è stato abilitato alla pubblicazione.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della scuola ritenuti idonei dal dirigente scolastico. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

*Scarfino*  
*Forn*  
*Plat*  
*Stey*

#### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. **1 unità di personale ausiliario** e n. **1 unità di personale amministrativo** saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### Art. 13 – Disposizioni sullo sciopero e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. **La disciplina del caso di sciopero, nel rispetto della legge e della normativa contrattuale, si riporta in un apposito protocollo allegato al presente contratto.**
2. Lo stesso determina il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà

determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

**TITOLO TERZO**  
**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 14 – Collaborazioni plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

**Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

**TITOLO QUARTO**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.



**Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Il personale è tenuto a informarsi delle comunicazioni di servizio generali diramate attraverso circolare interna consultando il sito istituzionale della scuola come da Regolamento di Istituto; si ritengono conosciute dal lavoratore dopo il secondo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) verranno pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico; tutte le iniziative di formazione a favore del personale vengono pubblicate in apposita area del sito web istituzionale, sulla home page. Le comunicazioni verranno inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
3. Le comunicazioni di servizio di carattere individuale verranno inviate all'indirizzo mail dichiarato alla segreteria scuola o consegnate a mano al lavoratore.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile e per motivate ragioni esplicitate nella comunicazione. Dalle ore 17.00 tutto il personale ha diritto alla disconnessione, fatti salvi i casi di urgenza indifferibili.

**Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il personale deve attenersi all'uso degli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'amministrazione scolastica.



*Fuer*  
*Loddi*  
*Shay*

*gauru*

**TITOLO QUINTO  
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 19 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024-25 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
  - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Il **totale delle risorse** finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad euro **57.876,95** (lordo dipendente), così determinato:

4.

	A/S 2024-25	Economie	Totale
<b>F.I.S</b>	38.317,30	3.735,71	<b>42.053,01</b>
Funzioni Strumentali	3.966,70		<b>3.966,70</b>
Incarichi Specifici ATA	2.389,78		<b>2.389,78</b>
Ore eccedenti	2.421,94	1.225,05	<b>3.646,99</b>
Progetti Aree a Rischio			<b>0,00</b>
Attività educazione fisica	833,10		<b>833,10</b>
BONUS Premiale docenti	9.948,13		<b>9.948,13</b>
			<b>0,00</b>
	<b>57.876,95</b>	4.960,76	<b>62.837,71</b>

<b>Decurtazioni al FIS</b>	<b>Indenn. direz DSGA</b>		<b>FIS Contrattabile</b>
FIS + economie anni precedenti 3.446,86+288,85			
<b>42.053,01</b>	€ 4.140,13		<b>€ 37.912,88</b>

*Handwritten signature: May 2024 for...*

5. Alla suddetta cifra va ad aggiungersi il Bonus valorizzazione del merito del personale, che verrà ripartito in maniera proporzionale tra il personale docente e il personale ATA, nonché le economie risultanti dal FIS e dalle ore eccedenti degli scorsi anni.
6. Il FIS è di euro € 37.912,88 già decurtato delle somme relative all'*indennità di direzione del DSGA*, (per un totale di 4.140,13) somma alla quale va ad aggiungersi la **quota bonus docente per un totale di 47.861,01** disponibile per la presente contrattazione, a cui si aggiungono le somme delle attività finalizzate di cui all'art. 20 del presente contratto.

#### **Art. 20 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
  - a) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
  - c) per gli incarichi specifici del personale ATA;
  - d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; (assente)
  - e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  - f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 (ivi confluiti nel FIS per effetto della contrattazione);
  - g) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017;
  - h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie)
  - i) per la formazione del personale (*non ancora determinato*)


### **CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO**

#### **Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### **Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il **70%** del totale contrattabile, pari a € € 33.502,71 e per le attività del personale ATA il restante **30%**, pari a € 14.358,30.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.



### Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70 per cento delle risorse disponibili per la formazione e per le attività del personale ATA il restante 30.

### Art. 24 – Criteri e stanziamenti per la ripartizione del FIS per i docenti e gli ATA

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al **personale docente (€ 33.502,71)** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

A	<i>Collaboratori del Dirigente Scolastico (art.25, c.5 D.Lgs 165/2001</i>	<b>€ 2.310,00</b>
B	<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata dell'ambito del PTOF ex art. 88 c.2 lett. K CCNL 2007:</i> <i>supporto alla didattica e progettazione della didattica e supporto alle attività organizzative, figure di presidio ai plessi, coordinatori di classe, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): responsabile e commissione continuità, commissione musica, referenti giochi matematici, referente raccordo enti locali, referente scacchi, referenti progetti inglese, BES</i>	<b>€ 31.192,71</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 33.502,71</b>

<i>Compensi per le Funzioni Strumentali nel n. di 7 unità</i>	<b>€ 3.966,70</b>
---------------------------------------------------------------	-------------------

**Si precisa che la progettazione educativa e didattica prevista nel Piano dell'Offerta Formativa potrà essere implementata con le risorse della ex L. 31, e risorse del PNRR.**

**Relativamente alle uscite didattiche/viaggi di istruzione: compatibilmente con la copertura finanziaria, si retribuiranno come segue, fino a un massimo di 3 docenti per classe con precedenza alle classi terminali (terze medie e quinte primaria in second'ordine):**

*uscite di 2 gg (una notte fuori) 5 ore funzionali*

*uscite di 3 o più giorni (due o più notti fuori) 10 ore funzionali.*

*Resta confermata la possibilità di recupero delle ore di servizio al mattino, previa autorizzazione del DS/Referente di plesso, che ne verificherà la compatibilità con le esigenze di servizio.*

2. Per il fine di cui al comma 1 si ripartisce la somma destinata al **personale ATA** (€ **14.358,30**.) sulla base dei criteri del numero di lavoratori in organico e dell'effettivo carico e responsabilità di lavoro, assegnandone circa 2/3 ai collaboratori scolastici e 1/3 agli assistenti amministrativi.
3. Le assegnazioni per il **personale ATA** vengono ripartite per le seguenti attività sulla base delle esigenze della realizzazione del PTOF:

	<b>Tipologia di attività</b>	<b>Risorse A/S 2023-24</b>
A	<b><i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA</i></b>	<b>€ 14.358,30</b>
B	<b><i>Incarichi Specifici</i></b>	<b>€ 2.389,78</b>

4. Le somme massime saranno ripartite tra i dipendenti sulla base degli effettivi incarichi assegnati, le ore effettivamente svolte, la concreta e oggettiva situazione lavorativa con i limiti stabiliti dall'art. 27, comma 2.
5. I progetti e le attività per l'arricchimento dell'attività formativa potranno essere attribuite solo dal momento che verranno accertate le somme disponibili per le finalità del presente contratto.
6. Se le somme accertate ai sensi del comma precedente fossero superiori a quelle previste in questo articolo verranno ripartite secondo i seguenti criteri:
  - per il personale docente: le somme saranno utilizzate per rimpinguare le somme disponibili per le finalità di cui alle lettere g, f del comma 1 di questo articolo;
  - per il personale ATA verrà ripartito nelle stesse proporzioni su tutte le voci indicate nel comma 3 di questo articolo.

**Art. 25 - L'art. 89 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:**

“1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi propone per la gestione Amministrativo contabile e finanziaria dei suddetti progetti, un compenso lordo dipendente valutato in una percentuale del 5% delle somme spese e rendicontate nell'anno solare.

**Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (confluisce nel FIS)**

1. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018 ivi confluiti nel FIS per effetto della contrattazione:

### **Art. 27 - Conferimento degli incarichi**


1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. L'incarico può prevedere una retribuzione pari alle ore effettivamente documentate dal dipendente nei limiti del massimo autorizzato oppure commisurata a un impegno lavorativo quantificato in un numero di ore determinato forfettariamente sulla base della complessità e della quantità degli obiettivi assegnati.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettiva prestazione delle ore oggetto dell'incarico ovvero verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### **Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le retribuzioni stabilite per le attività di cui al comma 1 e quelle da questo contratto riconosciute a titolo di indennità dovute a un particolare disagio della prestazione lavorativa (flessibilità, turnazioni, incarichi specifici o altri tipi di indennità eventualmente riconosciute) verranno ridotte proporzionalmente al numero dei giorni di assenza superiori a 15.
3. Sono escluse dal computo di cui al comma precedente solo le assenze per ferie.
4. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 16, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### **Art. 29 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
3. € 2.389,78 complessive per n. 15 unità di collaboratori scolastici, con la ripartizione risorse di competenza 2024-25. I singoli incarichi, nei limiti delle somme complessive stabilite nel comma precedente, dovranno riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.
4. Alla liquidazione della retribuzione per gli incarichi specifici si applicano le disposizioni dell'art. 27, comma 2, del presente contratto.



**TITOLO SESTO**  
**ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA**  
**NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

**TITOLO SETTIMO**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, l'utilizzo delle risorse non ancora utilizzate, non assegnando incarichi ancora da svolgere o revocando quelli parzialmente svolti, nei limiti che consentono il pagamento del lavoro già effettivamente svolto e nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. Negli incarichi che prevedono una retribuzione oraria forfettaria, la liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

